Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Codice Fiscale / Partita Iva
96012630834

Parco Archeologico Naxos Taormina

Via Lungomare Schisò
98035 GIARDINI NAXOS
tel. 0942 51001 – fax 0942 571813
email: parco.archeo.naxos@regione.sicilia.it
pec: parco.archeo.naxos@pec.it
www.parconaxostaormina.com

Direzione
tel/fax 0942 628738
email: parco.archeo.naxos@regione.sicilia.it
email: venera.greco@regione.sicilia.it

Prot. n. _____del _____ Rif. Nota Prot. n. _____ del _____

BANDO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO DEL TEATRO ANTICO DI TAORMINA - ANNO 2018

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975, n. 637 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n. 80 recante "Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana";
VISTE le norme legislative e regolamentari sull'amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato;
VISTA la L.R. 3 novembre 2000, n. 20 con cui sono state dettate le norme sull'istituzione del sistema dei Parchi archeologici in Sicilia;
VISTA la Carta di Siracusa del 2004 sviluppato dal Centro Regionale di Progettazione e Restauro della Regione Sicilia (CRPR), che tratta della conservazione, fruizione e gestione delle architetture teatrali antiche;
TENUTO CONTO che il Teatro antico di Taormina insiste nell'area del Parco archeologico regionale di Naxos istituito con Decreto dell'Assessore dei beni culturali e ambientali e dell'educazione permanente n.6640 del 13 luglio 2007;
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare gli articoli 106, 107 e 108 del Codice dei Beni Culturali, che disciplinano l'uso individuale dei beni culturali;
VISTO il D.D.G. n. 2372 del 26 agosto 2013, così come modificato dal DDG 2890 del 27 settembre 2013, in attuazione del D.P. Reg. 7 agosto 2013, n. 237, giusta Deliberazione della Giunta regionale n.

260 del 17 luglio 2013;
VISTO il D.A. del 20 luglio 2016 con cui è stato approvato il regolamento di organizzazione del Parco Archeologico di Naxos;
CONSIDERATO che, ai sensi della normativa vigente, le concessioni in uso dei beni appartenenti al demanio culturale devono essere assegnate assicurando una idonea pubblicizzazione e pari condizioni per garantire la massima trasparenza e partecipazione nei procedimenti di rilascio delle concessioni;

SI EMANA IL PRESENTE BANDO

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

L'uso temporaneo del Teatro antico di Taormina, in conformità agli artt. 106, 107 e 108 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e s.m.i., recante il "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio ", può essere concesso dal Direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina a chi ne faccia richiesta, nella sussistenza dei requisiti richiesti e con le procedure pubblicistiche di cui al presente bando, a condizione che non ne venga pregiudicata la conservazione e la fruizione pubblica, e che la destinazione d'uso sia compatibile con il carattere storico e artistico del bene.
Il Teatro antico di Taormina può ospitare iniziative, eventi e spettacoli di valore culturale e artistico, anche occasionali.
Le manifestazioni dovranno avvenire al di fuori dell'orario di apertura del sito al pubblico visitatore; ove l'iniziativa dovesse aver luogo durante l'orario di apertura del sito al pubblico visitatore, potrà svolgersi esclusivamente in ambienti solitamente non fruibili al pubblico.
In nessun caso le operazioni relative ad allestimenti e disallestimenti potranno comportare limitazioni alla regolare fruibilità degli spazi aperti al pubblico.
Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione.
L'esercizio tali iniziative, eventi e spettacoli presso il Teatro antico di Taormina tuttavia, è subordinata al rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli nonché alla verifica delle condizioni imposte dalle autorità competenti.
I VV.FF. con nota 16536 del 08 novembre u.s., hanno rilevato delle criticità che precluderebbero il rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli.
L'Ente Parco si è quindi adoperato per il conseguimento delle preventive autorizzazioni da parte della competente Soprintendenza di Messina e degli altri Enti competenti al fine di poter procedere all'esecuzione dei necessari lavori indicati dai VV.FF.; a tal fine è stata già convocata una conferenza dei servizi per il prossimo 8 febbraio 2018 per il rilascio delle autorizzazioni abilitative all'esecuzione degli interventi necessari; acquisiti le autorizzazioni si potrà procedere all'affidamento dei lavori che si

confida di completare entro il mese di maggio 2018 con successiva convocazione della Commissione di Vigilanza per il rilascio del nulla osta agli spettacoli.

Art. 2
MODALITA' E CRITERI
PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE IN USO

Le date disponibili oggetto del presente bando sono esclusivamente le seguenti:
1-2-19-24-26-27 giugno 2018;
17-18-20-21-24-25-27-28-29 luglio 2018;
21-22-23-25-26-28-29-31 agosto 2018;
1-2-4-5-7-8-9-11-12-14-15-18-19-21-22-23-25-26-28-29-20 settembre 2018.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione in uso del Teatro Antico di Taormina per la realizzazione di spettacoli teatrali, concerti, opere, festival e rassegne cinematografiche è fissato per il 14 febbraio 2018 ore 12,00.

L'istanza di concessione in uso del Teatro deve essere inoltrata al Direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC:parco.archeo.naxos@pec.it, unitamente alla documentazione di seguito specificata, necessaria per acquisire informazioni sui contenuti e sulle modalità di svolgimento della manifestazione proposta.

Possono presentare istanza sia soggetti pubblici che privati.

Nella domanda dovrà essere descritto il programma della manifestazione, con la contestuale indicazione del periodo di utilizzo, del numero presunto degli spettatori che, in considerazione delle esigenze di conservazione del monumento, non potrà comunque eccedere il limite massimo di 4.600 (quattromilaseicento) unità, fermo restando ogni altra e diversa prescrizione dettata dalla competente commissione di vigilanza.

In particolare l'istanza dovrà indicare:

1. Tipo di manifestazione (descrizione evento, programma dettagliato, artista/i impiegati, orchestra utilizzata, caratteristiche tecniche dell'impianto di amplificazione con indicazione delle emissioni sonore previste, eventuali riprese televisive);
2. Nel caso di richieste per date multiple, come ad esempio per festival o similari, dovrà essere specificato in dettaglio ogni singolo evento;
3. La presentazione di una dichiarazione o documentazione equipollente di disponibilità/esclusività dell'artista per la data richiesta(ove detta dichiarazione fosse mancante all'atto di presentazione della domanda, lo stessa potrà essere provvisoriamente sostituita da apposita dichiarazione sostitutiva del richiedente con obbligo di trasmettere la suddetta dichiarazione di disponibilità/esclusività

dell'artista entro e non oltre il 30 aprile 2018 pena decadenza);

4. Non saranno accettate richieste generiche, mancanti di uno dei precedenti elementi e/o senza un programma specifico;
5. Data e orario (inizio e fine) di svolgimento della manifestazione;
6. Allestimenti previsti (pedane, sedie, impianti amplificazione, schermi, etc.);
7. Tempi necessari per la preparazione e il montaggio di eventuale allestimento e successivo disallestimento e ripristino ambienti (tutte le operazioni precedenti e successive alla manifestazione devono essere comprese nell'arco di tempo richiesto nella domanda);
8. Numero massimo di spettatori previsto;
9. Condizione di accesso all'evento: a) aperto, b) su invito, c) a pagamento;
10. Ogni altro dettaglio utile alla valutazione della manifestazione, ivi compreso eventuali riprese cinematografiche o televisive dell'evento.
11. Necessità di accesso di mezzi e/o autovetture per carico e scarico.
12. Elencazioni degli eventi organizzati dal richiedente negli ultimi tre anni in teatri antichi all'aperto con capienza non inferiore a 4.000 (quattromila) presenze.
13. Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti soggetti per contrarre con la pubblica amministrazione.
14. Dichiarazione con la quale il soggetto che presenta l'istanza, "accetta incondizionatamente le condizioni e gli articoli del presente bando ed in particolare l'articolo 10 del presente bando".

E' fatta salva la possibilità di presentare le istanze di concessione in uso, con le modalità sopra riportate, anche successivamente alla scadenza del termine di cui sopra ma solo dopo l'intervenuta pubblicazione delle concessioni rilasciate ai partecipanti al presente bando, e compatibilmente con la disponibilità del Teatro. Tali ulteriori istanze dovranno essere presentate con le medesime modalità e contenuti di quelle previste dal presente bando e verranno valutate con gli stessi criteri applicati alle istanze pervenute nei termini del presente bando. Il termine ultimo per la presentazione di tale istanze tardive viene fissato nel 1 giugno 2018.

Art. 3
CRITERI DI SELEZIONE

1. La scelta degli eventi con conseguenziale assegnazione della data d'uso del Teatro antico sarà effettuata con succinta motivazione a maggioranza da una Commissione di valutazione di esperti appositamente costituita in numero dispari (di cui dovrà far parte il sindaco di Taormina, giusta indicazione

verbale Commissario Straordinario N°1 DEL 02/02/2018), nominata dal Direttore del parco su designazione dell'Assessore BB.CC. e I.S., e presieduta dallo stesso Direttore del parco o da un suo delegato. La decisione della Commissione è insindacabile nel merito delle valutazioni artistiche.

Per la valutazione delle istanze di concessione in uso e per la selezione del soggetto concessionario in coincidenza di data richiesta, la Commissione procederà sulla base dei seguenti criteri:

a) compatibilità con le esigenze di conservazione e fruizione del monumento secondo quanto specificato nella Carta di Siracusa del 2004 e secondo l'art.1;

b) rilevanza nazionale e /o internazionale dell'evento sempre compatibilmente al punto precedente;

c) caratteristiche dell'evento in funzione della valorizzazione del monumento anche in relazione al tipo di richiamo turistico;

d) alternanza tra le tipologie artistiche degli eventi;

e) affidabilità e serietà delle ditte istanti anche in considerazioni degli eventi organizzati nel triennio precedente, eventuali inadempienze e morosità nei confronti del Parco o di terzi, nonché per mancata presentazione dei modelli C1 e 2DA ed eventuali contenziosi con lo stesso Parco.

2. Nel concorso di più domande valutate dalla Commissione parimenti meritevoli di assegnazione, si procederà a sorteggio in seduta pubblica previa convocazione delle parti interessate.

3.Non possono essere cambiati artisti e data concessa, pena la perdita della data assegnata; in tal caso, la data tornerà nella disponibilità dell'Ente che potrà decidere se metterla di nuovo a bando o meno.

4.La scenografia non deve in nessun caso occludere la visione del fronte scena del Teatro in quanto elemento distintivo del monumento.

E' fatto divieto di subconcedere.

5. L'Ente Parco si riserva anche sulle date oggetto del presente bando e prima di una eventuale assegnazione e stipula della relativa concessione, l'uso per iniziative culturali proprie o istituzionali o ritenute di assoluta priorità e per quelle discendenti dall'Accordo Interassessoriale con l'Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo.

6. In ogni caso saranno evitati per la sostenibilità del monumento eventi ravvicinati di forte attrattività che comportano un'affluenza eccessiva di pubblico. Le valutazioni di tale genere saranno effettuate su quanto già verificato nelle precedenti stagioni, anche per similitudine e/o analogia.

Articolo 4

CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il canone da corrispondere per la concessione in uso temporaneo è quello riportato nell'Allegato A al presente decreto, aggiornato ove previsto per legge;
2. Dopo l'assegnazione della data comunicata all'interessato con pec, il concessionario ha 15 giorni di tempo per inoltrare la documentazione appresso specificata all'art.7; il Parco, nei successivi 10 giorni, completata l'istruttoria, comunicherà la regolarità documentale; entro 10 giorni dalla suddetta comunicazione di regolarità, il concessionario/organizzatore deve corrispondere al Parco mediante bonifico bancario l'intero canone di concessione unica unitamente alle spese forfettarie di cui al successivo punto 3 ; trascorso infruttuosamente tale periodo, l'assegnazione decade automaticamente e la data ritorna libera;
3. oltre al presente canone, l'assegnatario dovrà corrispondere all'Ente Parco l'ulteriore importo di euro 1.000,00 (mille) quale contributo\costo forfettario per le spese di pulizia, consumo elettrico e disponibilità del gruppo elettrogeno e relativa assistenza;
4. oltre alla corresponsione del canone, il concessionario, a conclusione della manifestazione, dovrà versare la percentuale proventi calcolata dietro presentazione dei modelli C1 e 2DA regolarmente timbrati e vidimati dalla SIAE competente per territorio, entro e non oltre un mese dalla conclusione della manifestazione; l'eventuale ritardo comporterà l'applicazione di una penale pari a euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.
5. La polizza fideiussoria assicurativa o bancaria dell'importo fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila) richiesta prima della firma dell'atto di concessione, è da intendersi quale cauzione per eventuali danni arrecati al monumento e per mancato versamento della percentuale proventi. Tale polizza è svincolata a seguito di accertamento dell'assenza di danni, solvenza della percentuale proventi ed eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per la riparazione dei danni subiti. Deve inoltre essere prodotta, unitamente a tale polizza, una ulteriore ed apposita e specifica copertura assicurativa su eventuali danni a terzi durante lo svolgimento dell'evento.
6. Nei giorni in cui il Teatro è richiesto in concessione per prove o allestimento/disallestimento (max 4 giorni per l'opera lirica, il resto è da concordare secondo la tipologia di spettacolo ed eventuali deroghe dipenderanno dall'eccezionalità dell'evento) il canone dovuto è pari ad euro 300,00 al giorno.
7. Qualora venga predisposta una chiusura del teatro anticipata rispetto all'orario ordinario di apertura ai visitatori, il

Concessionario dovrà pagare il mancato introito calcolato forfettariamente sulla base del flusso presenze tipo, in 500,00 (cinquecento) euro/l'ora.

Articolo 5
OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

1 Gli spazi concessi possono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nell'atto di concessione, con esclusione di qualunque altra attività economica anche se accessoria. L'orario per l'ingresso del concessionario è fissato alle ore 20.00 (venti), mentre quello massimo per l'uscita dal Teatro alle ore 04,00 (quattro);
2 È fatto divieto al concessionario di realizzare e\o posizionare sull'area in concessione qualunque opera anche di tipo precario;
3 Sono a carico del concessionario tutte le eventuali autorizzazioni previste dalla legge per lo svolgimento dell'evento; tra le autorizzazioni necessarie e poste a carico del concessionario vi rientra quella per i profili ambientali, storici e paesaggisti connesse ad eventuali installazioni previste per l'evento.
4. Il concessionario è personalmente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di diritti dovuti eventualmente alla SIAE, di contributi previdenziali ed assistenziali ed infortunistici dovuti al personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato, di tutte le disposizioni di legge, delle norme di comune prudenza e diligenza atte a garantire l'incolumità di tutti i lavoratori presenti in loco (D. Lgs. 81/2008)e di tutto il pubblico.
5. Tutti gli ulteriori servizi non previsti nel presente bando (quali ad esempio palcoscenico, camerini, tribunette, parterre etc.) sono affidati in gestione alla Fondazione Taormina Arte, a cui il concessionario dovrà rivolgersi per l'eventuale fornitura.
6. L'Ente Parco non si assume alcuna responsabilità nei confronti di terzi per tutta la durata della concessione.

Articolo 6
REVOCA E RECESSO

1. Non possono essere cambiati artista e data concessa, pena la perdita della data assegnata; la data si renderà disponibile per una nuova assegnazione previa procedura di cui all'art. 3 del presente bando.
2. L'eventuale successiva disdetta da parte del concessionario, ove il canone concessorio sia stato versato, non comporterà il rimborso della somma che costituirà ristoro del danno subito dall'Ente Parco.
3. La mancanza dei requisiti soggettivi dichiarati comporta l'automatica decadenza dalla eventuale data assegnata.

Responsabile procedimento _____ (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza ____ Piano ____ Tel ____ Durata procedimento ____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Responsabile: nome cognome _____

Stanza ____ Piano ____ Tel. ____ Orario e giorni ricevimento _____

4. L’Ente Parco per ragioni connesse all’interesse pubblico può revocare l’assegnazione sino alla stipula della concessione, e senza assunzione di alcun obbligo.

Articolo 7
DOCUMENTI RICHIESTI

1. ELENCO DOCUMENTI RICHIESTI

Carta d'Identità - Codice Fiscale del Legale rappresentante in corso di validità;
Certificato camerale/Statuto/Atto costitutivo;
DURC regolare della società in corso di validità;per i soggetti non tenuti al DURC dovranno rendere apposita dichiarazione sostitutiva di non rientrare tra i soggetti tenuti al DURC e di avere una posizione fiscale regolare;
Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (ex art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.200);
Certificato del casellario giudiziario e dei carichi pendenti;
Dichiarazione sostitutiva della certificazione di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (art.46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 – testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – Gazzetta Ufficiale n° 42 del 20 febbraio 2001);
Polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria;
Polizza Assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi;
Documento indicante i Sistemi di emissione di prevendita;
Documento o autocertificazione di essere in regola con gli obblighi derivanti dalle norme di sicurezza di cui al D.Lgs 81/2008.
La mancanza di uno o più documenti costituisce decadenza automatica della assegnazione di concessione.

Articolo 8
CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1.Il Parco non assume alcuna responsabilità nell’eventualità che l’evento non possa svolgersi a causa dell’impossibilità di utilizzo del teatro per cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà dell’Ente, quali fenomeni atmosferici, emergenze di protezione civile, problemi per l’allestimento delle strutture temporanee di competenza di altro soggetto.

Articolo 9
SULLE DOMANDE GIA’ PRESENTATE

Le domande di concessione presentate per l’anno 2018, prima della pubblicazione del presente bando, dovranno essere formalmente confermate nel termine e con le stesse modalità di partecipazione al presente bando e con l’eventuale integrazione della documentazione richiesta sempre dal presente bando. La mancata conferma e\o integrazione dei documenti nei termini, comporterà l’archiviazione della richiesta.

Articolo 10
CONDIZIONE

1. L’assegnazione in concessione di cui al presente bando, rimane condizionata al tempestivo rilascio del nulla-osta da parte della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli che esula dalla volontà e competenze dell’Ente Parco ed il cui eventuale mancato o ritardato rilascio preclude l’espletamento di qualunque tipo di spettacolo ed evento artistico.
2. L’Ente Parco si riserva di annullare ogni eventuale assegnazione in concessione per ritardi o mancato rilascio del nulla osta della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli.
3. L’Ente Parco declina qualsiasi responsabilità inerente l’annullamento della assegnata concessione ed la mancata esecuzione degli spettacoli per le cause indicate al comma 1 del presente articolo, trattandosi di causa di forza maggiore.
4. L’Ente Parco nel caso di mancato tempestivo rilascio del nulla osta da parte della Commissione di Vigilanza per i pubblici spettacoli ed annullamento della assegnazione in concessione, sarà tenuta a restituire all’assegnatario solo ed esclusivamente il canone e l’importo forfettario di euro 1.000,00 (mille) per le spese, se già corrisposti.

F.TO
Il Direttore del Parco Archeologico di Naxos Taormina

Responsabile procedimento _____ (se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)

Stanza ____ Piano ____ Tel ____ Durata procedimento ____ (ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) Responsabile: nome cognome _____

Stanza ____ Piano ____ Tel. ____ Orario e giorni ricevimento _____